

Proponente:
Proposta: 2019/1130
del 30/05/2019



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 89

del 31/05/2019

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI

Dirigente: CAGLIARI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RINNOVO ATTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO
INTERNAZIONALE REMIDA**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 19 maggio 2017 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia il rinnovo del Protocollo d'intesa tra la stessa e Iren Emilia S.p.A. per la qualificazione e lo sviluppo del Centro di riciclaggio "REMIDA"
- il marchio REMIDA è di proprietà del Comune di Reggio Emilia, che lo ha affidato all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, organismo strumentale del Comune stesso;
- il marchio figurativo REMIDA, è stato *depositato il 31 maggio* 2011 nelle classi 39, 40, 41, a livello comunitario e, a livello internazionale nei seguenti Paesi: Australia, Norvegia e Croazia; già depositato a livello nazionale in data 6.10.1998;
- il marchio REMIDA è concesso dall'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia (concedente), sentito il parere di Iren, a Soggetti che si attivano per la gestione di un centro REMIDA territoriale (concessionario);

Considerato che:

- nel corso dell'anno 2019 sono scaduti i contratti di concessione quinquennale del marchio REMIDA per i Centri Remida di Trondheim Kommune Norvegia, di Perth Australia, di Sodertalje Kommun Svezia e di Vaggeryds Kommun Svezia (approvati con Determinazione 80.12 prot. n° 378/AD del 30.07.2012);
- all'interno dell'atto di concessione d'uso del marchio era previsto il rinnovo previa verifica del permanere delle condizioni necessarie al mantenimento della concessione;

Ribaditi i requisiti necessari per ottenere e mantenere la concessione del marchio REMIDA riportati nella Determinazione 80.12 Prot. N° 378/AD del 30.07.2012.

Ribadito inoltre che il Comune di Reggio, attraverso l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia, è l'unico Ente legittimato ad autorizzare aperture di nuovi centri a livello nazionale, comunitario ed internazionale e a concedere l'utilizzo del marchio REMIDA. I diversi REMIDA territoriali devono pertanto prevedere, all'interno delle loro comunicazioni ed iniziative, il richiamo esplicito al progetto matrice REMIDA Reggio Emilia.

Rilevato che:

i Centri Remida di Trondheim Kommune Norvegia, di Perth Australia, di Sodertalje Kommun Svezia e di Vaggeryds Kommun Svezia hanno i requisiti necessari per il mantenimento della concessione del marchio (come da determina 80.12 del 27 luglio 2012).

Visto e considerato quanto sopra descritto:

DETERMINA

1. di confermare i requisiti necessari per ottenere e mantenere la concessione del marchio REMIDA, riportati nella Determinazione 80.12 Prot. N° 378/AD del 30.07.2012;

2. di provvedere al rinnovo del contratto di concessione del marchio figurativo REMIDA per i Centri Remida di Trondheim Kommune Norvegia, di Perth Australia, di Sodertalje Kommun Svezia e di Vaggeryds Kommun Svezia sulla base della premessa, quali parti integranti del presente provvedimento e secondo le modalità descritte nei suddetti contratti;

3. di prevedere una durata contrattuale di concessione del marchio quinquennale come risulta nelle rispettive bozze di contratto allegate;

4. di stabilire le seguenti quote:

- € 1.000,00 (iva compresa se dovuta) per l'apertura di un nuovo Centro REMIDA territoriale se dovuto;
- € 300,00 (iva compresa se dovuta) da versare annualmente entro il 30 giugno di ogni anno, per l'intero periodo contrattuale, quale importo a sostegno delle spese di gestione del marchio REMIDA;

5. di dare mandato all'ufficio bilancio di emettere le relative fatture in formato elettronico, qualificando le singole operazioni come "Fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972". Si precisa che su ciascuna fattura si applicherà un'imposta di bollo di € 2,00 in quanto ogni documento in questione supera la somma di € 77,47, come stabilito dall'articolo 13 Tariffa Parte I D.P.R. 642/1972;

6. di dare atto che le fatture relative alle operazioni intercorse con paesi membri dell'Unione Europea (nel caso di specie la Svezia) verranno eventualmente inserite nell'adempimento fiscale periodico, mensile o trimestrale, denominato Intrastat (Intra 1 quater), a seconda del superamento o meno della soglia di 50.000 euro (del totale dei servizi resi in uno dei quattro trimestri precedenti);

7. di accertare l'importo annuale complessivo delle 4 fees pari ad € 1.200,00 sul capitolo 1410_proventi da servizi vari - titolo 3, piano dei conti finanziario 3.01.02.01.999- del bilancio di previsione 2019/2021 per le annualità 2019, 2020 e 2021 e di prevederlo sulle annualità 2022 e 2023 dei futuri bilanci triennali

8. di registrare le suddette entrate secondo i corretti principi contabili.

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell'Emilia, 30/05/2019

Il Direttore
Dott.ssa Paola Cagliari